



2010/2011

BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO

FIRENZE



Diritto allo Studio Universitario

Progetto editoriale: Servizio Comunicazione DSU Toscana
Redazione: Servizio Interventi Monetari AOT Firenze
Coordinamento editoriale: Simona Arpaia
Copertina: Giulia Pustorino
Stampa: Il Torchio snc (SI)
Info: www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO



anno accademico 2010/2011 - FIRENZE

È bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2010/2011.

Riferimenti normativi

- Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e successive modificazioni e integrazioni
- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R
- Piano di indirizzo generale integrato 2006/2010 approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 93 del 20 settembre 2006
- D.P.C.M. 30 aprile 1997 per la parte ancora applicabile
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari"
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 650 del 12 luglio 2010 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda Regionale DSU per la redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di servizi agli studenti anno accademico 2010/2011"
- Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 351 del 15.07.2010 "Approvazione schema di bando unico borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2010/2011"
- Determinazione Dirigenziale AOT Firenze n. 105 del 16.07.2010

Note di lettura

-  a fianco del testo del bando indica il rimando ad un articolo del bando stesso che è opportuno leggere.
-  segnala che a fianco, nel testo del bando, sono presenti scadenze o date di cui tenere conto.

Domanda on line



Gli studenti che intendono partecipare al concorso per borse di studio e/o posti alloggio sono tenuti a compilare l'apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito web www.dsu.toscana.it.

Al termine della procedura informatica, la domanda deve essere stampata e firmata. La domanda è resa legale mediante la sua presentazione o l'invio (anche degli eventuali documenti previsti) con le modalità e nei termini indicati nel bando.


art. 12

Info

Per chiarimenti sul bando e la richiesta di borse di studio e posti alloggio: Servizio Interventi Monetari - borse.fi@dsu.toscana.it - ☎ 055 2261234-239

Riepilogo scadenze

15 settembre 2010	Scadenza presentazione domanda per la generalità degli studenti Invio lettere di disdetta per gli studenti che perdono il diritto all'alloggio e devono lasciare il posto letto entro il 31 ottobre 2010
15 ottobre 2010	Graduatorie provvisorie borsa e alloggio Inizio presentazione richiesta di contributo affitto
16 ottobre 2010	Inizio assegnazioni alloggio per l'a.a. 2010/11
25 ottobre 2010	Termine presentazione eventuali opposizioni per borsa e alloggio
15 novembre 2010	Scadenza presentazione domanda per specializzandi e dottorandi
30 novembre 2010	Graduatorie definitive borsa e alloggio
15 dicembre 2010	Graduatorie provvisorie borsa e alloggio specializzandi e dottorandi
dicembre 2010	Pagamento I rata borsa di studio
27 dicembre 2010	Termine presentazione eventuali opposizioni per borsa e alloggio specializzandi e dottorandi
15 gennaio 2011	Graduatorie definitive borsa e alloggio specializzandi e dottorandi
31 gennaio 2011	Scadenza presentazione richiesta di contributo affitto
febbraio 2011	Pagamento I rata contributo affitto
maggio 2011	Pagamento II rata contributo affitto
giugno 2011	Pagamento II rata borsa di studio (pari al 40% dell'importo assegnato agli studenti che hanno riscosso il 60% di 1° rata ed hanno conseguito entro il 31 maggio 2011 il merito richiesto)
agosto 2011	Pagamento III rata contributo affitto
ottobre 2011	Pagamento II rata borsa di studio (pari al 40% dell'importo assegnato agli studenti che hanno riscosso il 60% di 1° rata ed hanno conseguito entro il 30 settembre 2011 il merito richiesto)
novembre 2011	Pagamento IV rata contributo affitto


art. 19

Sommario

	pag.
Art. 1 Benefici a concorso	6
Art. 2 Definizioni	6
Art. 3 Requisiti generali	9
Art. 4 Durata di concessione dei benefici	11
Art. 5 Requisiti di merito	12
Art. 6 Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea specialistica	17
Art. 7 Requisiti economici	21
Art. 8 Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero	24
Art. 9 Studenti disabili	26
Art. 10 Studenti detenuti	29
Art. 11 Contributi per la mobilità internazionale	29
Art. 12 Termini e modalità per la presentazione della domanda e documentazione prescritta	30
Art. 13 Criteri per la definizione del numero di borse di studio a concorso	33
Art. 14 Criteri per la formulazione delle graduatorie	34
Art. 15 Esito del concorso e pubblicazione graduatorie	36
Art. 16 Importi della borsa di studio e servizi connessi	37
Art. 17 Servizio alloggio	39
Art. 18 Posti alloggio riservati a studenti in particolari condizioni di disagio	44
Art. 19 Modalità di pagamento della borsa di studio	45
Art. 20 Cause di decadenza e revoca del beneficio	47
Art. 21 Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	50
Art. 22 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	51
Art. 23 Norma di rinvio	52

Articolo 1

Benefici a concorso

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda **-da presentare annualmente nei termini stabiliti dal presente bando-** agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel bando stesso.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del servizio mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione all'Azienda di apposita richiesta su modulo rilasciato dall'Azienda e nei tempi indicati al successivo art. 17, punto 3.

Articolo 2

Definizioni

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso cui risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

- Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Parimenti, per studente in sede si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, se la residenza è in uno qualsiasi di questi Comuni.
- Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.
- Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

Lo studente considerato in sede – fuori sede – pendolare ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere il comune sede prevalente del corso di studi frequentato mediante mezzi pubblici di trasporto, può chiedere contestualmente alla

domanda di borsa di studio, la revisione del suo status. Tale studente dovrà pertanto allegare alla domanda di borsa di studio apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie l'istanza a suo insindacabile giudizio attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli **studenti stranieri** sono considerati fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in quest'ultimo caso si applica quanto sopra previsto per la definizione di in sede/fuori sede/pendolare.

Gli studenti iscritti a indirizzi o a **corsi teledidattici** e gli **studenti detenuti** sono sempre considerati in sede.

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA

Nel contesto del presente bando, salvo casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni:

- la locuzione **iscritti alla laurea triennale** o a **corsi di primo livello** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali del Conservatorio Cherubini (con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento), dell'Accademia di Belle Arti e dell'Isia;
- la locuzione **iscritti alla laurea specialistica** o a **corsi di secondo livello** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea magistrale biennale e al biennio successivo del Conservatorio Cherubini (la cui carriera, nel biennio, si sia svolta esclusivamente nel nuovo ordinamento), dell'Accademia di Belle Arti e dell'Isia;
- la locuzione **iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea magistrale quinquennale;
- il termine **Università** sarà utilizzato anche per indicare le Scuole e gli Istituti suddetti.

D) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I **requisiti di merito** che devono essere posseduti dagli studenti sono sempre riferiti all'anno convenzionale di iscrizione che corrisponde:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea vecchio o nuovo ordinamento e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2010/2011 compreso;
- per gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni

corrispondenti alle mancate iscrizioni.

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, nei casi sotto indicati, si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2010/2011, hanno effettuato **passaggi da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2010/2011, dopo aver rinunciato agli studi, si sono **immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;
3. agli studenti che, **conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente**, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea specialistica a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2010/2011 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1. e 2.;
4. non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera. Questa norma vale anche per periodi di sospensione durante i quali lo studente frequenta Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, corsi di un'Accademia Militare o presso un Ateneo estero, qualora non permettano loro di partecipare a sessioni di esame utili per conseguire il merito richiesto dal presente bando e non gli siano, successivamente, riconosciuti crediti o esami superati nel periodo sospensione.

E) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

a. CAAF

Centro di Assistenza Fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di categoria dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare deve rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione ISEE) del nucleo di appartenenza;

b. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

apposito modulo ove sono riportati i dati forniti al CAAF per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa

di studio e/o il posto alloggio), ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;

c. **Attestazione ISEE**

attestazione rilasciata dal CAAF ove sono riportati, sulla base dei dati presentati con la DSU, gli indicatori ISEE, ISP e il valore della scala di equivalenza;

d. **ISE**

Indicatore della Situazione Economica;

e. **Scala di Equivalenza**

coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle previste dalla normativa;

f. **ISEE**

Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal CAAF);

g. **ISP**

Indicatore della Situazione Patrimoniale;

h. **ISPE**

Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda sulla base dei dati del CAAF);

i. **ISEE e ISPE Prestazione (ISEEP e ISPEP)**

Indicatori determinati dall'Azienda in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario in presenza di [particolari situazioni economico-familiari](#).



art. 7

Articolo 3

Requisiti generali

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2010/2011:

- ai seguenti corsi di studio attivati dall'**Università di Firenze**:
 - corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, corsi di laurea specialistica;
 - corsi di laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
 - corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di

formazione specialistica o beneficiari di provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A1;

- corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98, art. 4 ad eccezione di quelli beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A1;
- ai corsi di laurea triennale e di laurea specialistica (o corrispondenti) attivati con nuovo ordinamento dal **Conservatorio Cherubini di Firenze** e dall'**Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze**
- ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica e ai corsi di diploma del vecchio ordinamento attivati dall'**Accademia di Belle Arti di Firenze**.

Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio solo per una laurea specialistica, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea specialistica (titolo di secondo livello, così come la laurea specialistica a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio/posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale ovvero ad una laurea specialistica (a seconda della durata prevista all'estero per il relativo corso: fino a 3 anni o più di 3 anni) indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché venga attestato che trattasi di laurea di primo o secondo livello, attraverso idonea certificazione.

Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

Nel presente bando gli studenti con passaggi di corso, compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, con domanda di passaggio presentata dopo il **30 giugno 2010**, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2010/2011 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2009/2010.



Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- limitatamente al primo anno di un corso di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico o di laurea V.O., gli studenti che si immatricolano avendo conseguito il titolo di scuola media superiore in anno scolastico anteriore al 2005/2006. Questa norma non si applica agli studenti disabili e agli studenti detenuti;
- gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica, di specializzazione o di dottorato di ricerca, se l'iscrizione al primo anno di tali corsi avviene o è avvenuta dopo un numero di anni, computati a decorrere da quello di prima iscrizione all'Università e con l'esclusione di quello di iscrizione al primo anno di tali corsi, superiore al doppio del numero di anni (legalmente ovvero normalmente) necessario ad ottenere il titolo di studio di livello immediatamente inferiore.
Es. lo studente iscritto al primo o secondo anno della laurea specialistica non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in anni accademici antecedenti rispettivamente il 2004/2005 o il 2003/2004); tale norma non si applica agli studenti disabili, agli studenti detenuti e agli studenti che, ai sensi del presente bando, concorrono come conferme di borsa di studio e/o di posto alloggio.
- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei (vincitori o non vincitori) nelle graduatorie definitive del concorso borsa di studio per un **anno convenzionale** uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2010/2011;
- gli studenti con **anno convenzionale** di iscrizione superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio;
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati nel presente bando;
- gli studenti considerati in sede o pendolari non possono concorrere alla concessione del posto alloggio.

Articolo 4

Durata di concessione dei benefici

BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo

titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) iscritti ai corsi di laurea triennale: tre anni più un semestre;
- b) iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) iscritti ai corsi di laurea specialistica: due anni più un semestre;
- d) iscritti al vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al **30 giugno 2010**: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
- e) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti: durata legale dei corsi;
- f) iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti vincitori di **borsa semestrale** hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato nella tabella di cui all'art. 16, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un **titolo di livello convenzionalmente corrispondente**, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea specialistica a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea specialistica a ciclo unico aumentata di un semestre (due semestri per il posto alloggio) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.



POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui ai punti a), b), c): un ulteriore semestre a titolo oneroso;
- studenti di cui al punto d): un ulteriore anno a titolo oneroso;
- studenti di cui al punto e): un ulteriore anno a titolo gratuito;

Per gli studenti di cui al punto f) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti di cui agli artt. 9 (disabili) e 10 (detenuti) possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per i periodi indicati in tali articoli.

Articolo 5

Requisiti di merito

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per



 l'a.a. 2010/2011, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, **art. 2** organizzati secondo l'**anno convenzionale di iscrizione**.

punto

D **1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO**

1.A Studenti iscritti a corsi di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico

Agli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) viene anticipata una rata pari al 60% della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.



Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al **30 settembre 2011**, la seconda al **31 dicembre 2011**.

1.A.1 30 settembre 2011

Gli studenti che conseguono entro il **30 settembre 2011** almeno 20 crediti (18 crediti per gli iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 13 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 2 annualità per i corsi del vecchio ordinamento o gli esami fondamentali con una votazione media pari o superiore a 25/30 per i corsi V.O. dell'Accademia di Belle Arti) riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'a.a. 2010/2011 hanno diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla borsa stessa. A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 19 punto 1.



art. 20

punto

A.6

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire tale merito perdono il diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal **1° ottobre**, **decadono dai servizi** collegati alla borsa stessa.

1.A.2 31 dicembre 2011

Gli studenti di cui al secondo comma del punto precedente, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il **31 dicembre 2011**, almeno 20 crediti (18 crediti per gli iscritti a Medicina e Chirurgia, 13 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 2 annualità per i corsi del vecchio ordinamento o tutti gli esami fondamentali con una votazione media pari o superiore a 25/30 per i corsi V.O. dell'Accademia di Belle Arti), riconosciuti per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a. 2010/2011 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2011/2012 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa



di studio già percepita (60%). A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 20 punto B.1. Qualora gli studenti di cui trattasi non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il **31 dicembre 2011** sono tenuti alla **restituzione della quota monetaria** della borsa di studio già percepita (60%).

 **art. 20**
punto
B1

Agli studenti disabili e agli studenti detenuti non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20.

1.B Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea specialistica biennale ottengono la borsa di studio e/o il posto alloggio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Studenti iscritti a corsi di laurea del nuovo ordinamento

Gli studenti iscritti a corsi di laurea con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento devono possedere, alla data del **10 agosto 2010** (**30 settembre 2010** per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2009/2010:

Tabella 1

Corso di studio	Requisiti di merito anno convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea triennale	25	80	135	-	-	-
Laurea biennale specialistica/ magistrale	30	80*	-	-	-	-
Laurea specialistica a ciclo unico	25	80	135	190	245	-
Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S)	22	72	126	178	234	287
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)	16	52	110	161	216	272

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, esclusi quelli relativi all'esame finale.

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica, nonché i crediti conseguiti per il recupero dei debiti. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademia di Belle Arti, Isia e Conservatorio Cherubini) in possesso del diploma rilasciato al

termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2010/2011 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (o corrispondenti) devono conseguire il merito minimo indicato in Tabella 1 al lordo del bonus, alla data del **30 settembre 2010**.



Si precisa che gli esami superati possono essere registrati dalla segreteria universitaria anche dopo tale data, purché con la data dell'effettivo superamento. In caso contrario l'Azienda non riconoscerà la validità di eventuali certificazioni presentate in sostituzione delle informazioni che risultano agli atti della segreteria universitaria.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile. I crediti in esubero, cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

BONUS

Laurea triennale e Laurea specialistica a ciclo unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **5 crediti** (4 per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, 3 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41) se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici **per il secondo anno convenzionale di iscrizione**;
- b) **12 crediti** (11 per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, 8 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41) se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici **per il terzo anno convenzionale di iscrizione**;
- c) **15 crediti** (14 per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, 12 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41) se utilizzato per la prima volta **per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo**.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del bonus non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere

utilizzata in quelli successivi.

Laurea specialistica

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea specialistica. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica con carriera precedente a tale iscrizione, parte nel vecchio, parte nel nuovo ordinamento.

I singoli bonus non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea specialistica), quello che decide di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti etc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un bonus, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e/o il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il bonus o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente. Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso e l'interessato non ne abbia fatto richiesta, la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d'ufficio.

Studenti iscritti a Sc. della Formazione Primaria (vecchio ordinamento)

Devono possedere, alla data del [10 agosto 2010](#) ([30 settembre 2010](#) per gli iscritti al 2° anno convenzionale), i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di annualità valide per il corso di studi:



- per la concessione della borsa di studio e posto alloggio
 - studenti al 2° anno convenzionale: n. 2 annualità;
 - studenti al 3° anno convenzionale: n. 6 annualità;
 - studenti al 4° anno convenzionale: n. 9 annualità
 - studenti al 5° anno convenzionale: n. 13 annualità.

Si precisa che non sono considerati validi ai fini della borsa di studio i seguenti corsi: attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

- per la conferma del solo posto alloggio (a titolo oneroso)
 - riservato a studenti iscritti al 6° anno: n. 18 annualità.

Studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti (vecchio ordinamento)

Essere iscritti in corso e non essere mai stati iscritti fuori corso o ripetente




ed aver superato, alla data del **10 agosto 2010** (**30 settembre 2010** per gli iscritti al 2° anno convenzionale):

- per la concessione della borsa di studio e posto alloggio
 - gli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente, riportando, negli stessi, una votazione media non inferiore a 25/30.
- per la conferma del solo posto alloggio (a titolo gratuito)
 - riservato a studenti già alloggiati nelle strutture abitative dell'Azienda nell'a.a. 2009/2010. Studenti con un numero di anni di iscrizione, compreso l'a.a. 2010/2011, pari alla durata del corso di studi aumentata di uno: gli esami fondamentali dell'ultimo anno, riportando, negli stessi, una votazione media non inferiore a 25/30.

3. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti di cui trattasi devono tempestivamente comunicare all'Azienda l'ammissione a tali corsi e l'avvenuta iscrizione all'Università. Tali studenti devono, inoltre, dichiarare di non avere un contratto di formazione specialistica o di non essere beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art. 20, punto A1. In assenza di tali comunicazioni e dichiarazioni l'eventuale borsa di studio ed i servizi ad essa connessi saranno **sospesi**.


art. 14
punto
c

4. STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2010/11, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2010/2011, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2009/2010 nell'ateneo di provenienza e certificati da detto ateneo.


Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

Articolo 6

Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea specialistica

a) Iscrizione alla laurea specialistica/magistrale: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2010/2011 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica, possono chiedere,


[entro 15 giorni dal conseguimento della laurea](#), che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea specialistica. 

Alla richiesta di conversione borsa dovrà essere allegata la documentazione prevista per gli studenti di cui all'art. 7, punto A, qualora non risulti già allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Agli studenti cui sia accolta la richiesta, in presenza di un ISEEP diverso da quello precedentemente loro assegnato, sarà rideterminata sia la posizione loro spettante nella graduatoria di competenza (la medesima graduatoria in cui erano inseriti prima della conversione borsa), sia l'importo complessivo della borsa di studio; gli studenti vincitori di posto alloggio permangono nella medesima graduatoria alloggio in cui erano inseriti prima della conversione.

Tale norma si applica anche nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di un corso di laurea triennale e si iscrivono ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico. Tali studenti, infatti, possono chiedere, non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4° anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico cui risultano iscritti. Per ottenere tale conversione, dovranno produrre apposita certificazione dalla quale risulti che, dei crediti conseguiti nella laurea triennale, ne è stato convalidato un numero sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa nel nuovo corso di studi.

Anche gli studenti che, conseguita la laurea triennale si iscrivono a corsi singoli di transizione, in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale biennale per l'a.a. 2010/2011, possono chiedere la conversione borsa con le modalità sopraindicate; l'accoglimento di tale richiesta è subordinato all'iscrizione alla laurea magistrale nell'a.a. 2010/2011.

Qualora non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2010/2011 ottengono comunque la quota monetaria della borsa di studio come iscritti alla laurea triennale e sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la [tariffa di € 128,00 mensili](#) per il periodo di indebita permanenza dopo il conseguimento della laurea, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, per lo stesso periodo, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti. 

art. 17

Per gli studenti di cui trattasi che, pur non iscrivendosi alla laurea magistrale per l'a.a. 2010/2011, intendano iscriversi alla stessa per l'a.a. 2011/2012, si applica quanto previsto al punto c).

Le disposizioni del presente punto si applicano anche agli studenti nominati vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2010/2011 da una delle

tre sedi dell'Azienda che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono alla laurea specialistica in un Ateneo toscano diverso da quello presso cui la laurea triennale è stata conseguita.

La richiesta di conversione borsa e la relativa documentazione dovrà essere presentata presso la sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di nuova iscrizione.

b) Studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale entro il 31.12.2010 e di iscriversi alla laurea specialistica per l'a.a. 2010/2011



Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. 2010/2011, ove ritengano di conseguire la laurea triennale **entro il 31 dicembre 2010** e di iscriversi alla laurea specialistica per l'a.a. 2010/2011 possono chiedere, per tale anno accademico, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea specialistica, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria di propria competenza con **situazione sospesa** in attesa dell'iscrizione alla laurea specialistica, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea specialistica, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale entro il **31 dicembre 2010** ovvero pur conseguendo la laurea triennale entro tale data, non si iscrivano alla laurea specialistica per l'a.a. 2010/2011, non possono ottenere la borsa di studio per l'a.a. di riferimento e sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa prevista di **€ 128,00 mensili** per il periodo di indebita permanenza, e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.



Detti studenti sono tenuti a comunicare per scritto all'Azienda, il conseguimento della laurea, **entro 15 giorni** dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione alla laurea specialistica; in caso di mancata iscrizione devono informarne tempestivamente per scritto l'Azienda.


Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2009/2010, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio".


c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea specialistica nell'a.a. 2011/2012

Gli studenti vincitori di borsa di studio e/o di posto alloggio per l'a.a.




art. 17

2010/2011 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea specialistica, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2011/2012, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere, al fine di proseguire la propria attività didattica e lo studio, per il periodo previsto, i servizi connessi alla borsa di studio. Per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio, possono continuare a fruire del posto alloggio alla **tariffa di € 128,00 mensili** e del servizio ristorazione alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.  art. 17

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, **entro 15 giorni** dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico 2011/2012 ad uno dei corsi di laurea specialistica istituiti presso le Università della Toscana. 


L'accoglimento della richiesta è subordinato al possesso dei requisiti economici.

Qualora nell'anno accademico 2011/2012, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università della Toscana sono tenuti al pagamento dell'alloggio alla **tariffa di € 128,00 mensili** per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo  art. 17 il conseguimento della laurea triennale, nonché al pagamento dei pasti consumati in tale periodo alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2010/2011 a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale, possono chiedere, per il medesimo anno accademico, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria di propria competenza con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2010/2011 sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la **tariffa di € 128,00 mensili** per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.  art. 17

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data

di normale assegnazione del posto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per scritto all'Azienda, l'iscrizione ovvero la mancata iscrizione ad un corso di laurea magistrale.

Articolo 7

Requisiti economici

1. Limiti degli indicatori della situazione economico-patrimoniale

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti disabili, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = € 17.000,00**
- **ISPEP = € 30.000,00**

2. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza del medesimo (di norma corrispondente al suo stato di famiglia anagrafico risultante agli atti del Comune di residenza) fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE, purché non in contrasto con quanto indicato nel punto 2.1.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di presentazione della domanda.

Lo studente che intende partecipare al concorso per l'attribuzione della borsa di studio, o un componente del suo nucleo familiare, deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei CAAF convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2009 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31.12.2009.

Il CAAF rilascia al dichiarante la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** -compilata con la sua consulenza- nonché l'**Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori; tali documenti devono essere conservati fino al **31 dicembre 2011** per eventuali accertamenti di veridicità.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato



art. 2

Punto

E



dal rapporto seguente:

$$\text{ISPE} = \text{ISP} / \text{Scala di equivalenza}$$


Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

2.1 ISEE e ISPE Prestazione

Di norma i valori dell'ISEE e dell'ISPE coincidono con i valori dell'ISEE Prestazione (**ISEEP**) e dell'ISPE Prestazione (**ISPEP**) necessari per la valutazione delle condizioni economiche dello studente ai fini del concorso.

Tuttavia, nei casi sotto riportati, tale coincidenza viene meno ed è quindi l'Azienda che provvede a rideterminarli:

2.1.1 **fratelli e/o sorelle** dello studente con redditi conseguiti nel 2009 e/o patrimonio posseduto alla data del 31.12.2009. Tali redditi e/o tale patrimonio concorrono alla formazione dell'ISEEP e/o dell'ISPEP nella misura del 50%, mentre il CAAF li considera per intero; lo studente di cui al successivo punto A. deve inserire i dati suddetti nella procedura on line.

2.1.2 componenti del nucleo familiare dello studente con **redditi conseguiti all'estero** nel 2009 e/o patrimonio mobiliare e/o fabbricati posseduti all'estero alla data del 31.12.2009; tali redditi e/o patrimoni, pur concorrendo alla formazione dell'ISEEP e/o ISPEP, non sono, di norma, computati dal CAAF. In tal caso, lo studente di cui al successivo punto A. deve allegare al modulo di domanda **apposita documentazione** relativa a redditi e/o patrimoni all'estero.  **art. 8 punto A**

2.1.3 lo studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori è considerato **studente indipendente** qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- b) reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2009, non inferiore a € 6.500,00 con esclusione di quello erogato da componenti della famiglia di origine o da impresa a loro riconducibile.
- c) Ai fini della definizione di studente indipendente si considerano componenti della famiglia di origine i genitori naturali o adottivi, i nonni, i fratelli e sorelle, anche

unilaterali, gli zii nonché i coniugi di detti componenti.
Il nucleo familiare di riferimento dello studente indipendente corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

Qualora lo studente di cui trattasi non sia in possesso dei requisiti per essere studente indipendente è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori. Lo studente di cui al successivo punto A. deve allegare al modulo di domanda [l'Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica](#) relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori ovvero apposita Dichiarazione sostitutiva valida solo per il concorso.

2.1.4 Studente coniugato: il nucleo familiare di riferimento dello studente coniugato corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE può essere resa da ciascun componente il nucleo familiare e la stessa può essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo per la richiesta di prestazioni sociali agevolate; il richiedente la prestazione sociale, qualora utilizzi la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE resa da altro componente il nucleo familiare, la fa propria assumendosene le corrispondenti responsabilità.

Le dichiarazioni relative alla situazione economica-patrimoniale devono obbligatoriamente essere riferite, pena esclusione dal concorso, ai [redditi conseguiti nel 2009 ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2009](#).

A. Studenti iscritti al primo anno

Studenti iscritti ad anni successivi non vincitori di borsa nell'a.a. 2009/2010

Tali studenti devono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on line i dati contenuti nell'[Attestazione ISEE](#); di norma tali dati sono il valore dell'ISE, il valore del parametro Scala di equivalenza, il valore dell'ISEE e il valore dell'ISP, fatto salvo i casi riportati nel precedente punto 2.1.

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

B. Studenti vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2009/2010 e iscritti per l'a.a. 2010/2011 ad anni successivi al primo di corsi di studio dello stesso livello di quello cui erano iscritti nell'a.a. 2009/2010.

Tali studenti, dopo essersi recati al CAAF per verificare che gli [indicatori ISEEP e ISPEP](#) di propria competenza rientrano ancora nei


art. 12
punto
C.2




art. 7
punto
2


art. 7
punto
2

limiti prescritti, possono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio senza riportare nel modulo di domanda on line i dati della nuova documentazione economico-patrimoniale.

A tali studenti, qualora confermino i requisiti economici, sarà attribuito un ISEE identico a quello loro già attribuito per l'a.a. 2009/2010.

Nel caso in cui gli studenti di cui trattasi ritengano che sia per loro più favorevole l'attribuzione dell'ISEE determinato sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2009 e dei patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31.12.2009, devono procedere come gli studenti di cui al punto A.

Articolo 8

Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero

Possono concorrere al conferimento della borsa di studio e/o del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della [documentazione prescritta](#).

 **art. 12**
punto
C.

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare al modulo cartaceo della domanda on line stessa:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva valida solo per il concorso, compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti all'estero nel 2009 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2009, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2009, mentre i fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione dovrà riportare:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2009 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2009, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I redditi e/o il patrimonio all'estero sono valutati come indicato al precedente punto A, ultimo comma.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21 maggio 2010

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

D) Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale status deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in quest'ultimo

caso si applica quanto previsto all'art. 2, punto B).

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, devono allegare al modulo cartaceo della domanda on line la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare anche i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Articolo 9

Studenti disabili

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli studenti di cui trattasi possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

- a) iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- b) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2010: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due anni;
- c) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti: durata legale dei corsi più un anno;
- d) iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio a titolo gratuito, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui al punto a): un ulteriore semestre;
- studenti di cui ai punti b) e c): un ulteriore anno.

Per gli studenti di cui al punto d) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi

ordinamenti didattici.

B. REQUISITI DI MERITO

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI STUDIO CON NUOVO ORDINAMENTO

Gli studenti con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento devono possedere, alla data del 10 agosto 2010 (30 settembre 2010 per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2009/2010:

Tabella 2

Corso di studio	Requisiti di merito anno convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea triennale	15	48	81	114	-	-	-
Laurea specialistica	18	48	81	-	-	-	-
Laurea specialistica a ciclo unico	15	48	81	114	147	180	-
Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S)	13	43	75	106	138	172	208
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)	9	31	65	96	127	163	197

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI SC. DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (vecchio ordinamento)

Devono aver superato, alla data del 10 agosto 2010 (30 settembre 2010 per gli iscritti al 2° anno convenzionale):

- per la concessione della borsa di studio e posto alloggio
 - al 2° anno convenzionale: n. 1 annualità;
 - al 3° anno convenzionale: n. 3 annualità;
 - al 4° anno convenzionale: n. 7 annualità;
 - al 5° anno convenzionale: n. 11 annualità;
 - al 6° anno convenzionale: n. 14 annualità;
- per la concessione del solo posto alloggio
 - al 7° anno convenzionale: n. 16 annualità.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL VECCHIO ORDINAMENTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Per la concessione della borsa di studio e posto alloggio devono aver superato, alla data del 10 agosto 2010 (30 settembre 2010 per gli iscritti al 2° anno convenzionale), gli esami fondamentali dell'anno

immediatamente precedente meno uno con una media non inferiore a 22/30.

Per il conseguimento dei requisiti di merito sopraindicati non si applica il bonus.

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2010/2011, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2009/2010 nell'ateneo di provenienza e certificati da detto ateneo. Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

C. LIMITI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente disabile richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:


- **ISEEP = € 20.000,00**
- **ISPEP = € 31.000,00**

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti disabili, che non abbiano confermato i requisiti economici, è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{17.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{20.000,00}$$

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

 art. 16
punto
1

Agli studenti disabili il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti disabili iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20 punti A.6 e B.1.

Gli studenti disabili dovranno allegare al modulo di domanda l'autocertificazione relativa allo status di disabile di cui all'art. 12, punto C.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

Articolo 10

Studenti detenuti

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9 per gli studenti disabili, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPEP sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.6 e B.1.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

Articolo 11

Contributi per la mobilità internazionale

In base a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, l'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana concede la borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- vincitori nel concorso per borse di studio emanato dall'Azienda;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari relativi all'anno accademico di riferimento.

La borsa di studio per la mobilità internazionale è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo della borsa, con riferimento a soggiorni di studio all'estero della durata effettiva di almeno dieci mesi, è stabilito fino ad un massimo di € 1.900,00. Per soggiorni di studio di durata inferiore l'importo di cui sopra verrà ridotto pro-quota in ragione di € 160,00 mensili. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare allo studente, a richiesta, una quota parte della borsa di mobilità pari ad € 600,00.

Gli importi suddetti saranno integrati, ricorrendone le condizioni, con la

monetizzazione pro-quota del valore del servizio mensa e, qualora si tratti di alloggiati nelle strutture dell'Azienda a titolo gratuito o beneficiari di contributo affitto, del servizio alloggio, per i periodi nei quali lo studente avrebbe fruito gratuitamente dei servizi in quanto vincitore o idoneo della borsa di studio e coincidenti con i periodi di partecipazione al programma di mobilità internazionale. La monetizzazione dei servizi mensa e/o alloggio di cui sopra è esclusa qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio.

Lo studente interessato dovrà indicare sul modulo di richiesta di borsa di studio l'**intenzione di partecipare a programmi di mobilità internazionale**.

Per documentare il soggiorno all'estero, lo studente che partecipa a programmi di mobilità diversi da Socrates o Erasmus, per i quali l'Università non certifica il programma svolto, dovrà presentare, non appena ultimato il soggiorno, una certificazione ufficiale attestante che trattasi di programma di mobilità ammesso dall'Università e il periodo di svolgimento dello stesso.

Si precisa che, in caso di mancata riscossione del contributo entro un anno dalla data in cui è stato messo in pagamento o, comunque, a seguito di espressa richiesta motivata, entro il **31 dicembre 2012**, lo studente **decadrà dal beneficio**.



art. 20

Articolo 12

Termini e modalità per la presentazione della domanda e documentazione prescritta

La domanda di ammissione al concorso per la concessione della borsa di studio e/o l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata sul modulo on line nel sito www.dsu.toscana.it - Sede di Firenze.

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini perentori di presentazione dei moduli di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, sono i seguenti:

15 settembre 2010

GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

15 novembre 2010

DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

I termini suddetti devono essere rispettati da **tutti gli studenti**, compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico 2010/2011 soltanto dopo le date indicate, dopo aver superato test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, etc.).



Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2010/2011 al 2° anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, che possono conseguire il merito richiesto entro la data del **30 settembre 2010**, dovranno comunque presentare la domanda di borsa di studio e/o di posto alloggio entro il **15 settembre 2010**, indicando il numero di crediti conseguiti alla data di presentazione della stessa. Qualora i crediti indicati nella domanda non siano sufficienti ad ottenere il beneficio, tali studenti devono presentare entro il **5 ottobre 2010**, al Servizio Interventi Monetari, le comunicazioni relative al numero di crediti eventualmente conseguiti dopo la presentazione della domanda, ma entro il termine del **30 settembre 2010**.

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La modulistica e il bando di concorso devono essere consultati e scaricati dal sito web aziendale www.dsu.toscana.it. Si ricorda che è **obbligatoria la compilazione della richiesta di borsa di studio on line**.

Lo studente dovrà **stampare il modulo compilato, firmarlo e spedirlo**, con gli **eventuali allegati**, a:

DSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Viale Gramsci, 36
50132 Firenze

La spedizione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza). Lo studente dovrà, quindi, apporre la firma sulla domanda ed allegare una fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido. La richiesta di borsa non potrà essere inviata via fax.

PRESENTAZIONE AGLI SPORTELLI DI RELAZIONE CON L'UTENZA

I moduli di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, possono essere presentati presso i seguenti sportelli:

- **Servizio Interventi Monetari** - viale Gramsci, 36
 - ⊕ dal 19 luglio al 31 agosto 2010
 - lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00
 - martedì, giovedì 15:00-17:00
 - ⊕ dal 1 al 15 settembre 2010:
 - da lunedì a venerdì 9:00-13:00
 - martedì, giovedì 15:00-17:00
- **Career Service** presso Residenza Calamandrei - viale Morgagni, 51
 - ⊕ dal 19 al 31 luglio 2010:
 - lunedì, mercoledì, venerdì 9:30-13:30
 - martedì, giovedì 14:30-17:30

⊕ dal 1 al 15 settembre 2010:
da lunedì a venerdì 9:30-13:30 14:30-17:30

- **Sportello Cisas/DSU** presso Residenza Caponnetto (Polo di Scienze Sociali - Novoli) - via Miele, 3

⊕ dal 19 luglio al 6 agosto 2010 e dal 23 al 31 agosto 2010:
lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00
martedì, giovedì 15:00-17:00

⊕ dal 1 al 15 settembre 2010:
da lunedì a venerdì 9:00-13:00 15:00-17:30

- **Sportello OASI/DSU** presso Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - via Bernardini, 6 (Edificio Aule 1° piano)

⊕ dal 19 al 31 luglio 2010:
lunedì, mercoledì 9:00-13:00

⊕ dal 1 al 15 settembre 2010:
mercoledì 9:00-13:00

C. DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Gli studenti che non possono “confermare” il possesso dei **requisiti economici**, ovvero:

- iscritti al primo anno,
- iscritti ad anni successivi, non vincitori di borsa nell'a.a. 2009/2010, sono tenuti ad allegare al modulo di domanda la seguente documentazione, al verificarsi delle **situazioni particolari** sotto indicate:


art. 7
punto
A


C.1 Presenza di redditi e/o patrimoni all'estero

- Studenti stranieri extra Unione Europea e studenti italiani residenti in tali Paesi: documentazione indicata all'art. 8 punto B).
- Studenti stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e studenti italiani residenti all'estero, in uno dei Paesi dell'Unione Europea: dichiarazione indicata all'art. 8 punto A).
- Studenti italiani residenti in Italia, con redditi e/o patrimonio all'estero: dichiarazione indicata all'art. 8 punto A).

C.2 Studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori, non in possesso dei requisiti per essere considerato **studente indipendente**


art. 7
punto
2.1.3

- Attestazione ISEE completa del foglio relativo alle Modalità di calcolo degli Indicatori e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciate dal CAAF relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori ovvero apposita dichiarazione sostitutiva valida solo ai fini del concorso.

Tutti gli **studenti disabili** sono tenuti ad allegare al modulo di domanda un'autocertificazione attestante il riconoscimento dell'handicap,  **art. 9**

ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, nel caso in cui lo studente sia portatore di handicap o il grado di invalidità, qualora lo studente abbia un'invalidità pari o superiore al 66%; nell'autocertificazione suddetta dovrà essere specificato l'ASL o altro ente che ha riconosciuto l'handicap e/o l'invalidità nonché la localizzazione dello stesso. In luogo della predetta autocertificazione potrà essere prodotta copia fotostatica del documento in cui sia riconosciuto l'handicap ovvero l'invalidità dello studente.

Al modulo di domanda potrà essere allegato qualsiasi altro documento che lo studente ritenga utile presentare.

L'Azienda si riserva di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato o inviato per posta raccomandata il modulo di domanda, completo di tutta la documentazione eventualmente richiesta, entro il termine di scadenza. Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta.

Se il richiedente è minorenne, il modulo cartaceo relativo alla domanda compilata on line dovrà essere firmato dal richiedente medesimo e controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci e, in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di identità del richiedente e di colui che controfirma la domanda.

Articolo 13

Criteria per la definizione del numero delle borse di studio a concorso

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2010/2011 deriva dall'ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana per l'anno 2010.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2009/2010.

Articolo 14

Criteri per la formulazione delle graduatorie

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2009/2010 e non decaduti dal beneficio e dai servizi allo stesso connessi. Sono inoltre considerate conferme borsa gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2009/2010, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso borsa per l'a.a. 2010/2011 come iscritti a un corso di laurea specialistica.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti risultati vincitori per l'a.a. 2009/2010 nel concorso borsa espletato da una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori per l'a.a. 2010/2011.

Le graduatorie sono definite sulla base delle seguenti priorità e modalità:

1. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

- 1.1 Agli studenti considerati conferme borsa la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.
- 1.2 Agli altri studenti la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

- 2.1 Agli studenti considerati conferme borsa, per i quali è stata costituita apposita riserva di fondi, la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.
- 2.2 Agli altri studenti la borsa viene eventualmente attribuita seguendo l'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie suddette, in caso di parità, verrà data la precedenza al più giovane di età.

In caso di eccedenza di fondi nella graduatoria 1, si procederà ad utilizzare tale eccedenza per l'erogazione di ulteriori borse di studio agli idonei non vincitori della graduatoria 2.

Gli studenti che confermano i **requisiti economici**, saranno inseriti nelle graduatorie di competenza con un ISEE identico a quello loro attribuito nelle graduatorie dell'a.a. 2009/2010.


art. 7
punto
B

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportati all'art. 17 a cui si rimanda.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione economico-patrimoniale;
4. studenti di cui all'art. 6, punto b e d.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati ai punti 1, 2 e 3, la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria dei vincitori.

Tali studenti, ove ritengano che il motivo di tale sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda richiesta scritta, debitamente motivata, di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e corrispondere all'Azienda la **tariffa di € 128,00 mensili** per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Agli studenti di cui al punto 4 si applica quanto previsto all'art. 6.

D. STUDENTI DEBITORI

Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio per l'a.a.


art. 17

2010/2011 che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive.

Qualora, nel termine suddetto, non intervenga la regolarizzazione della posizione debitoria, fermo restando l'obbligo della restituzione di quanto già dovuto all'Azienda, lo studente decade dai benefici ottenuti per l'a.a. 2010/2011 ed è tenuto a **rimborsare quanto riscosso** a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti.


 **art. 20**
punto
A.5

Articolo 15

Esito del concorso e pubblicazione graduatorie

L'esito del concorso per la concessione di borse di studio e per l'assegnazione del posto alloggio sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante l'affissione di distinte graduatorie all'Albo Ufficiale, alle bacheche e nel sito www.dsu.toscana.it – Sede di Firenze.

Le **graduatorie provvisorie** saranno pubblicate entro il **15 ottobre 2010**. 

Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere presentato all'Azienda **entro 10 giorni** dalla data di pubblicazione delle risultanze stesse. 

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le **graduatorie definitive** saranno pubblicate entro il **30 novembre 2010**. 

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Le date di cui sopra si riferiscono a tutti i partecipanti al concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi, per i quali è previsto un termine posticipato per la presentazione della domanda.

Le graduatorie relative agli **iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione** saranno pubblicate entro:

- **graduatoria provvisoria** - **15 dicembre 2010**
- **graduatoria definitiva** - **15 gennaio 2011**



Nessuna comunicazione sarà comunque inviata per posta.

Articolo 16

Importi della borsa di studio e servizi connessi

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive e alla provenienza geografica dello studente; tale importo è composto dalla quota monetaria della borsa di studio e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi ad essa connessi; gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi. L'ammontare della quota monetaria della borsa di studio e i servizi ad essa connessi sono i seguenti:

ISEEP	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 8.666,66	€ 1.000 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.600 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.280 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 8.666,67 a € 10.833,33	€ 950 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.400 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 920 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 10.833,34 a € 17.000,00	€ 900 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.200 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 560 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 17.

L'importo della quota monetaria della borsa di studio può essere integrato soltanto nei seguenti casi:

- studenti borsisti **disabili**;
- studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare a programmi di **mobilità internazionale** per l'a.a. 2010/2011.

Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 6, i vincitori di borsa di studio che conseguono la laurea triennale, la laurea specialistica a ciclo unico, la



art. 9



art. 11

laurea specialistica, la laurea vecchio ordinamento, la specializzazione o il dottorato mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre **decadono dai servizi** (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto), ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, **entro 10 giorni**, comunicare all'Azienda il conseguimento del titolo.



2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio e quelli che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione del beneficio per l'a.a. 2010/2011 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 98,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'art. 20, punto A.6, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'art. 20, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per il periodo **01.01.2011–31.12.2011** o **01.01.2011–30.06.2011** se vincitori di borsa semestrale, a consumare gratuitamente presso le mense universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede.



Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per scritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura delle mense universitarie o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda, salvo il caso in cui la mancata consumazione derivi dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale o dalla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

In tali casi, a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato a ciascuno degli studenti interessati un importo determinato in base al valore giornaliero del servizio mensa.

3.1 STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio, per esaurimento di fondi, oltre ad essere esonerati dal pagamento della **tassa regionale**, sono ammessi a fruire del servizio mensa a titolo gratuito nei periodi di apertura dello stesso, ad eccezione degli iscritti



art. 16
punto
2

al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica a ciclo unico, cui si applica l'importo più basso delle tariffe stabilite dall'Azienda. Per poter mantenere tale tariffa devono conseguire entro la data predetta lo stesso merito previsto per i vincitori di borsa iscritti al primo anno di detti corsi.

Il suddetto beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che abbiano concorso per la borsa semestrale o per quella annuale. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli **studenti fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'art. 20, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del servizio alloggio, anche nei periodi di chiusura delle residenze universitarie, a meno che non dipenda da [indisponibilità di posti](#), dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale o a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

In caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale o a tirocini formativi e di orientamento lo studente dovrà presentare richiesta di monetizzazione del servizio alloggio opportunamente documentata. L'importo da erogare verrà calcolato come già previsto per la [monetizzazione del servizio mensa](#).

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio sono riportate nel seguente art. 17.

Articolo 17

Servizio alloggio

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali ed economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studenti fuori sede**.

L'Azienda mette a concorso nelle Sedi territoriali i posti alloggio disponibili nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori del concorso tenendo


art. 17
punto
3


art. 16
punto
3

conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando, ovviamente, il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti conferme del posto alloggio.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo, fino alla eventuale data di convocazione per l'assegnazione dell'alloggio ma con individuate eccezioni, possono beneficiare di un **contributo affitto** in luogo del posto alloggio.

 art. 17
punto
3

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sotto indicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie e pasquali:

- vincitori di borsa annuale: **dal 16.10.2010 al 15.10.2011**, a titolo gratuito;
- vincitori di borsa semestrale:
 - **dal 16.10.2010 al 15.04.2011**, a titolo gratuito;
 - **dal 16.04.2011 al 15.10.2011**, a titolo oneroso (€ 128,00 mensili);
- dottorandi e specializzandi: **dall'1.01.2011 al 31.12.2011**, a titolo gratuito.



L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Nei limiti degli eventuali posti messi a disposizione dall'Azienda, lo studente regolarmente alloggiato potrà ottenere la permanenza nel posto alloggio nei periodi di chiusura delle residenze, anche se in una camera e/o residenza diversa da quella occupata abitualmente, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata, corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 128,00 mensili.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

L'Azienda riserva agli immatricolati ai corsi di laurea triennale e di laurea specialistica a ciclo unico n. 40 posti alloggio; tali posti saranno assegnati agli studenti di cui trattasi sulla base dell'**ordine di ISEEP crescente**. L'Azienda riserva altresì agli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione il numero di posti necessari per coloro che confermano il posto alloggio ottenuto nel 2009/2010.

 art. 17
punto
A.2

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme**

alloggio gli studenti che, vincitori di posto alloggio 2009/2010, hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. 2009/2010 l'effettiva assegnazione di un posto da una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2010/2011.

Gli **iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione** saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del **termine di presentazione della domanda**.

Agli **studenti disabili** il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti.

Le predette due graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di precedenza:

A. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

A.1 Studenti conferme alloggio appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- vincitori di borsa di studio 2010/2011;
- studenti non vincitori di borsa di studio 2010/2011, in possesso dei requisiti necessari per mantenere il posto alloggio a titolo oneroso;
- **studenti disabili** non vincitori di borsa di studio 2010/2011.

A.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2010/2011 non appartenenti al gruppo A.1;

A.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso 2010/2011;

A.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito dei gruppi A.1, A.3 e A.4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

Nell'ambito del gruppo A.2 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea specialistica è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo è data precedenza al più giovane di età.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

- B.1 Studenti conferme alloggio vincitori di borsa di studio 2010/2011;
- B.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2010/2011 non conferme alloggio;
- B.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso 2010/2011;
- B.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.



Nell'ambito di ciascun gruppo (B.1, B.2, B.3 e B.4) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità tra gli studenti di ciascuno dei gruppi suddetti si terrà conto del più giovane di età. A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

I vincitori di posti alloggio per l'a.a. 2009/2010, secondo i criteri e nei tempi previsti dal presente bando di concorso, hanno diritto allo stesso con decorrenza dal giorno di prima assegnazione. Agli studenti disabili di cui all'art 9 il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti.

L'assegnazione del posto letto sarà effettuata, tenendo conto, in rapporto ai posti disponibili, della **vicinanza della struttura abitativa alla sede universitaria frequentata dallo studente**, come segue:

- A. gli studenti, a fianco dei quali, in graduatoria provvisoria, è indicato il diritto all'assegnazione del posto letto, dovranno recarsi, **entro 15 giorni dalla pubblicazione** della graduatoria, presso la Segreteria della Residenza Calamandrei (viale Morgagni, 51) per occupare il posto letto loro riservato. Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i 15 giorni previsti saranno considerati esclusi dalla graduatoria degli aventi diritto 
- B. agli altri studenti, la data dell'assegnazione sarà comunicata dal Servizio Residenze nel rispetto della graduatoria provvisoria. Dal primo giorno utile sarà assegnato il posto iniziando da quelli riservati agli studenti immatricolati e proseguendo nell'ordine delle graduatorie, fino ad esaurimento dei posti liberi. Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, **entro 3 giorni dalla data di assegnazione** perderanno il diritto di priorità garantito dalla graduatoria. Considerato che i posti liberi nelle diverse strutture saranno tutti in camera doppia, gli stessi saranno assegnati a studenti di sesso maschile o femminile a seconda dell'alloggio a disposizione. Sarà cura dell'Azienda informare gli aventi diritto della data, dell'ora e del luogo in cui saranno effettuate le assegnazioni. Tenuto conto 

che tale comunicazione sarà data facendo riferimento alle indicazioni (indirizzo, nr. telefonico, fax, e-mail) riportate sulla domanda, in caso di mancata reperibilità dell'interessato o, comunque, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, l'Azienda, **dopo 15 giorni**, lo considererà escluso dalla graduatoria degli aventi diritto.



Lo studente che:

- non **si presenterà entro 15 giorni** nella struttura a lui assegnata;
- **rinuncerà** al posto alloggio assegnato;
- non si presenterà nei **3 giorni successivi** alla data di assegnazione;
- sarà ritenuto **irreperibile**;



non potrà, in alcun modo, beneficiare del contributo affitto.

In caso di rinuncia al posto alloggio non è prevista la decadenza dal contributo affitto per gli studenti disabili di cui all'art.9 e per gli studenti che frequentano corsi di studio con sede prevalente in comuni in cui non siano presenti strutture abitative dell'Azienda e non siano considerati in sede all'art. 2 punto B).

L'assegnazione del posto alloggio potrà avere decorrenza successiva al **16 ottobre 2010**, fermo restando il termine del **15 ottobre 2011** o del **15 aprile 2011**, in caso di borsa semestrale.



2.2.1 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, oppure agli studenti occupanti il posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio si applica la tariffa mensile di € 128,00, da pagarsi anticipatamente ogni mese come previsto dal Regolamento Alloggi.

Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle Residenze gli studenti sono tenuti a pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 128,00.

Nel caso in cui l'interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, **decaduto dal beneficio**, a decorrere dal primo mese di morosità.



art. 20
punto
A.7

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell'Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un importo (**contributo** **art. 16** **affitto**), pari a € 1.540,00 annui per i vincitori di borsa annuale (€ 770,00 per i vincitori di borsa semestrale), che sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero **periodo di concessione**.



art. 16
punto
4

Gli studenti disabili di cui all'art.9 e gli studenti che frequentano corsi di studio con sede prevalente in comuni in cui non siano presenti strutture abitative dell'Azienda e non siano considerati in sede all'art. 2 punto B)

beneficiano, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio anche in caso di disponibilità di posti.

Il periodo di concessione decorrerà **dal 16.10.2010 al 15.10.2011 o al 15.04.2011**, in caso di borsa semestrale. Per i dottorandi e gli specializzandi il periodo decorrerà **dal 01.01.2011 al 31.12.2011**. La concessione dell'eventuale contributo affitto è subordinata alla presentazione, **entro e non oltre il 31 gennaio 2011**, di richiesta su apposito modulo. Il modulo di richiesta di contributo affitto dovrà essere presentato secondo le modalità indicate per la domanda di borsa di studio all'art. 12 punto B).

Il contributo affitto sarà erogato con cadenza trimestrale. In caso di mancata riscossione del contributo affitto **entro il 31 dicembre 2012**, si applica la decadenza di cui all'art. 20, punto A.4.

Gli studenti per i quali l'indisponibilità del posto si dovesse protrarre per l'intero periodo di concessione saranno considerati "assegnazioni alloggio" e non "conferme", ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso alloggio 2011/2012.

Articolo 18

Posti alloggio riservati a studenti in particolari condizioni di disagio

1. STUDENTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

Numero **15 posti alloggio gratuiti** sono riservati dall'Azienda, a titolo di contributo straordinario, a studenti universitari fuori sede, vincitori di posto alloggio nell'a.a. 2009/2010 ed effettivi assegnatari dello stesso, in possesso dei requisiti economici indicati all'art. 7, e che, essendosi trovati in particolari situazioni di disagio a causa di gravi eventi verificatisi nel proprio nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto, ecc.), non abbiano potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando. Gli eventi suddetti, adeguatamente documentati, devono essersi verificati **nei 18 mesi antecedenti** la data presentazione della domanda.

La concessione del posto alloggio gratuito, a titolo di contributo straordinario, ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, è incompatibile con altre provvidenze concesse dall'Azienda o da altre istituzioni italiane o straniere per l'a.a 2010/2011, è concesso limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e per non più di una volta nell'intero periodo di permanenza all'Università.

Gli studenti che hanno ottenuto il posto alloggio nell'a.a. 2009/2010 come iscritti ad un primo anno convenzionale dovranno aver



conseguito almeno n. 5 crediti **entro il 10 agosto 2010**.

Nella domanda lo studente dovrà specificare la particolare e grave situazione di disagio in cui si trova e allegare la documentazione utile ad attestarla.

Qualora il numero di posti alloggio riservati risultasse insufficiente ad assicurare l'attribuzione del beneficio a tutti i richiedenti nelle condizioni previste, lo stesso sarà concesso agli aventi titolo ordinati in una graduatoria formulata sia in base alla gravità degli eventi che hanno colpito il nucleo familiare di appartenenza che alla possibilità di ottenere la borsa di studio ed il posto alloggio nell'a.a. successivo.

2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

Le domande intese ad ottenere il beneficio, redatte su apposito modulo, devono essere presentate, o inviate tramite raccomandata al Servizio Interventi Monetari (Viale Gramsci, 36 Firenze) **entro e non oltre il 15 settembre 2010**.



Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica con la relativa Attestazione ISEE ed ogni eventuale ulteriore documentazione prevista in **casi particolari**, ove non già agli atti dell'Azienda.

art. 7
punto
2



L'esito della richiesta sarà comunicato **entro 60 giorni** dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Qualora una parte dei posti alloggio di cui trattasi non venga assegnata, gli studenti interessati, non effettivi assegnatari del posto alloggio nell'a.a. 2009/2010, potranno presentare apposita richiesta con le stesse modalità di cui sopra **entro il 30 novembre 2010**.



3. DURATA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti in possesso dei requisiti sopraindicati il posto alloggio è concesso **dal 16.10.2010 al 15.10.2011**, con esclusione, di norma, dei periodi di chiusura delle strutture abitative dell'Azienda: vacanze natalizie e pasquali e mese di agosto.



Articolo 19

Modalità di pagamento della borsa di studio

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

- 1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico**
 - il **60%**, entro il mese di **dicembre 2010**;

- il restante **40%** viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il **30 settembre 2011**, 20 crediti (18 crediti per gli iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S), 13 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), 2 annualità per i corsi del vecchio ordinamento o gli esami fondamentali con una votazione media pari o superiore a 25/30 per i corsi V.O. dell'Accademia di Belle Arti) riconosciuti per il corso di studio cui risultano iscritti nell'anno accademico 2010/2011.



Per ottenere il pagamento del saldo, pari al 40% della quota monetaria della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi devono pertanto comunicare all'Azienda, tramite la presentazione di certificazione o dichiarazione sostitutiva il conseguimento del merito sopraindicato.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di presentazione dell'autocertificazione suddetta:

Presentazione dell'autocertificazione	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2011	Nel mese di giugno 2011
Entro il 30 settembre 2011*	Nel mese di ottobre 2011

* L'autocertificazione è resa anche mediante la presentazione di domanda di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012.

Gli studenti che **entro il 30 settembre 2011**, non riescono a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° ottobre 2011**, decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.



2. Altri studenti

- il **50%** dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di **dicembre 2010**;
- il restante **50%** entro il mese di **giugno 2011**.



Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.


L'Azienda provvede a dare comunicazione degli esatti tempi in cui le singole rate sono esigibili, tramite avvisi affissi alle bacheche e nel sito web dell'Azienda con riferimento a ciascuna delle Sedi aziendali.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento presso tutti gli sportelli del gruppo bancario Intesa San Paolo (Tesoriere dell'Azienda) fatta eccezione per quelle destinate agli studenti che abbiano richiesto o richiedano, in tempo utile, una diversa modalità di

pagamento, da individuare tra le seguenti:

- con bonifico in un conto corrente bancario o postale intestato allo studente beneficiario;
- con accredito su carta prepagata intestata allo studente beneficiario.

La riscossione degli importi per mezzo di bonifico bancario o accredito su carta prepagata è subordinata alla comunicazione da parte dello studente beneficiario delle coordinate bancarie esatte (codice IBAN) del conto corrente o della carta prepagata.

 Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio che non provvedano alla riscossione degli importi emessi a loro favore **entro il 31 dicembre 2012** decadono dal beneficio.

Articolo 20

Cause di decadenza e revoca del beneficio

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio e/o al posto alloggio decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, etc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio. È fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;

A.2 qualora lo studente presenti, al fine di fruire della borsa di studio, dichiarazioni non veritiere (proprie o dei propri congiunti);



A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

 **art. 19** A.4 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore **entro il 31 dicembre 2012** ;

A.5 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione **entro i 60 giorni**

successivi alla data di approvazione delle [graduatorie definitive](#);

A.6 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2010/2011 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico non riesca a conseguire [entro il 30 settembre 2011](#) almeno 20 crediti (18 crediti per gli iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S), 13 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), 2 annualità per i corsi del vecchio ordinamento o gli esami fondamentali con una votazione media pari o superiore a 25/30 per i corsi V.O. dell'Accademia di Belle Arti) riconosciuti per il corso di studio cui risulta iscritto nell'anno accademico 2010/2011; il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere [dal 1° ottobre 2011](#), la decadenza dei servizi connessi alla borsa stessa. Tale norma non si applica né agli studenti disabili, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9 e 10.

 [art. 14](#)
[punto](#)
[D](#)


Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

A.7 qualora lo studente non provveda al pagamento della [tariffa alloggio](#);

 [art. 17](#)
[punto](#)
[2.2.1](#)

A.8 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 13 della Legge 390/91 non costituisce causa di incompatibilità);

A.9 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;

A.10 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;

A.11 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;


A.12 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea specialistica;


A.13 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di € 26,00.

B. REVOCA


La borsa di studio è revocata:

 B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2010/2011, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico che, **entro il 31 dicembre 2011**, non abbiano conseguito almeno 20 crediti (18 crediti per gli iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S), 13 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), 2 annualità per i corsi del vecchio ordinamento o gli esami fondamentali con una votazione media pari o superiore a 25/30 per i corsi V.O. dell'Accademia di Belle Arti) riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti erano iscritti nell'a.a. 2010/2011 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2011/2012 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro.

 Tali studenti sono tenuti a produrre, **entro il 31 gennaio 2012**, all'Azienda apposita autocertificazione di merito con l'indicazione dei crediti conseguiti **entro il 31 dicembre 2011** e delle date del loro conseguimento ovvero con l'indicazione del mancato conseguimento del merito richiesto.

Ferma restando la revoca del beneficio agli studenti che per qualsiasi motivo non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione può comportare l'avvio di procedimento di revoca del beneficio.

La revoca di cui al presente punto, non si applica né agli studenti disabili né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9 e 10.

 B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi **entro il 30 giugno 2011**, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

È fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio che viene erogata dalla sede dell'Azienda che li ha nominati vincitori;
- alla fruizione gratuita del servizio mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione ed erogato dall'Azienda competente per la nuova sede universitaria;
- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per la nuova sede universitaria, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del **contributo affitto**, erogato dalle sede competente per la nuova sede Universitaria;


B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati al punto A.1, A.2, A.3 e A.5 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3 gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti.

Qualora la decadenza sia disposta per **dichiarazioni non veritiere**, oltre a decadere dal beneficio lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituente reato.

 **art. 20**
punto
A2

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

Alloggio € 128,00 per ogni mese di assegnazione. Le frazioni di mese sono computate applicando la tariffa giornaliera.

Mensa per ogni pasto consumato, importo corrispondente alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

Articolo 21

Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti in base agli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti di merito;
- richiede agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente con le risultanze dei registri da questi custoditi;
- può richiedere allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- verifica i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati del Ministero delle Finanze;
- può controllare, collegandosi alla base dati dell'INPS, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e le attestazioni ISEE;
- può richiedere alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei

componenti del nucleo familiare degli stessi.

I controlli di veridicità sulla condizione economica che, di norma, sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione, riguardano sia gli studenti che per l'a.a. 2010/2011 hanno presentato dichiarazione relativa ai requisiti economici sia quelli che, già vincitori per l'a.a. 2009/2010, hanno mantenuto il beneficio senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici; anche per questi ultimi in sede di accertamento si farà riferimento alla documentazione della condizione economica relativa all'anno 2009.

I controlli di veridicità interessano **almeno il 25% degli idonei** al concorso. Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante l'affissione di apposito comunicato all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Azienda. La comunicazione personale allo studente in ordine all'esito dell'accertamento è inoltrata a mezzo raccomandata solo in caso di decadenza o di revoca del beneficio.



art. 20

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a **decadere dal beneficio** lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Articolo 22

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati richiesti nella domanda dei benefici, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio di cui alla normativa vigente, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono limitati all'autocertificazione dello stato di disabile o

di invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio;

- le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I dati necessari alla formulazione delle graduatorie del concorso sono pubblici; i dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Firenze, - Viale Gramsci, 36. Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 è il Dirigente Responsabile dell'Articolazione Organizzativa Territoriale di Firenze, con sede per la funzione in Viale Gramsci 36, Firenze.

Articolo 23

Norma di rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Indirizzi all'Azienda regionale DSU Toscana per la redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di servizi agli studenti anno accademico 2010/2011" approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 650 del 12 luglio 2010.

Il Dirigente AOT Firenze
(dott. Enrico Carpitelli)

